



RISCOSSIONE

La riforma della riscossione amplia le ipotesi di impugnabilità degli estratti di ruolo

di Andrea Bongi

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Sono molteplici le **novità apportate dal D.Lgs. 110/2024 alla riscossione dei tributi**. In buona parte, le nuove disposizioni introdotte sono frutto delle previsioni contenute nell'[articolo 18, L. 111/2023](#) (delega al Governo per la riforma fiscale).

Tali importanti novità saranno oggetto di specifico approfondimento durante il **7° incontro del master breve di Euroconference “Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma”**.

Aumentano i casi di impugnabilità degli estratti di ruolo

Dal punto di vista operativo, una delle novità più importanti è senza dubbio quella relativa all'ampliamento delle **ipotesi per cui risulta possibile impugnare l'estratto di ruolo**.

Tali novità sono contenute nell'[articolo 12](#), del citato D.Lgs. 110/2024, che riscrive, almeno in parte, l'ambito di applicazione dell'[articolo 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973](#), che disciplina, appunto, **l'impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento** invalidamente notificata.

L'ampliamento delle ipotesi di impugnabilità dell'estratto di ruolo si è reso necessario, anche a seguito dell'intervento della **Corte Costituzionale**, che, con la sentenza n. 190/2023, ha espressamente richiesto di **estendere le ipotesi** che consentono al contribuente di impugnare direttamente il ruolo, **senza dover necessariamente attendere il successivo atto della riscossione forzata**.

Adesso, nel nuovo [articolo 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973](#), alle già presenti casistiche - che consentono l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento (che si assume essere non correttamente notificata al fine di escludere che, dall'iscrizione stessa, possa derivare un pregiudizio al contribuente) - sono stati **aggiunti i seguenti ulteriori ambiti**



operativi:

- delle **procedure previste dal Codice della crisi** d'impresa e dell'insolvenza (lettera d);
- delle **operazioni di finanziamento** da parte di soggetti autorizzati (lettera e);
- della **cessione dell'azienda**, tenuto conto di quanto previsto dall'[articolo 14, D.Lgs. 472/1997](#), che disciplina la **responsabilità solidale del cessionario** per il pagamento dei **debiti tributari** del cedente (lettera f).

Cambiano anche le rateazioni con ADER

Molte le novità in arrivo anche per quanto riguarda i **piani di dilazione delle somme iscritte a ruolo**. A tale proposito, si può tranquillamente affermare che, sulla base delle previsioni contenute nell'[articolo 18, comma 1, lettera d\), n. 2\), L. 111/2023](#), sia stata completamente riscritta la **procedura di rateazione dei crediti affidati all'ADER**.

Le nuove disposizioni **non sono però immediatamente esecutive**. Per le **istanze di dilazione presentate sino al 31.12.2024** continueranno ad applicarsi, infatti, le vigenti disposizioni dell'[articolo 19, D.P.R. 602/1973](#).

Per le istanze di dilazione presentate a partire dall'1.1.2025, i debitori potranno, invece, ottenere, in caso di richiesta per **debiti inferiori a 120.000 euro** (per i quali non è necessario documentare lo stato di obiettiva e temporanea difficoltà), un **massimo di**:

- **84 rate mensili** per le richieste presentate nel **2025 e 2026**;
- **96** per le richieste presentate nel **2027 e nel 2028**;
- **108** per le richieste presentate a decorrere **dall'1.1.2029**.

Sempre per le richieste di dilazione relative a **debiti inferiori a 120.000 euro**, se venga documentata la temporanea e obiettiva situazione di difficoltà di natura economico-finanziaria, il **numero massimo delle rate che ADER potrà concedere sale**:

- **da 85 ad un massimo di 120** rate mensili, per le richieste presentate negli anni **2025 e 2026**;
- **da 97 ad un massimo di 120** rate mensili, per le richieste presentate negli anni **2027 e 2028**;
- **da 109 ad un massimo di 120** rate mensili, per le richieste presentate a decorrere **dall'1.1.2029**.

Nel caso in cui, invece, la richiesta di dilazione riguardi **debiti di importo superiore a 120.000 euro**, se il contribuente documenta la **temporanea e obiettiva situazione** di difficoltà di natura economico-finanziaria, ADER **potrà concedere fino a 120 rate**, indipendentemente da quando verrà presentata la richiesta di dilazione.



Per quanto riguarda, invece, i parametri necessari per la valutazione circa la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà **si dovrà tenere conto**:

- per le **persone fisiche e i titolari di ditte individuali** in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) del **nucleo familiare del debitore** e **all'entità del debito** da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- per i **soggetti diversi** da quelli appena indicati, **all'indice di liquidità** e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il **valore della produzione**.

Per le **modalità di applicazione concreta di questi nuovi parametri** bisognerà però attendere **un apposito decreto attuativo**.